SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 133° — Numero 44

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 22 febbraio 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contradc stinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Dal 29 febbraio 1992 verrà sospesa la spedizione dei fascicoli agli abbonati che non avranno effettuato il rinnovo dell'abbonamento per l'anno 1992

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CIRCOLARI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 39

Ministero della sanità

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1992.

Approvazione di etichette relative ai presidi sanitari a base delle sostanze attive amitraz, clorotalonil e linuron.

92A0706

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per il conferimento di premi n. 8:

Monte dei Paschi di Siena:

Sezione di credito fondiario

Cartelle fondiarie sorteggiate nel mese di febbraio 1992.

Sezione opere pubbliche

Obbligazioni sorteggiate nel mese di febbraio 1992.

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 7 febbraio 1992, n. 150.

Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art 1.

1. A chiunque contravviene a quanto previsto agli articoli 1 e 2 — riguardanti gli esemplari indicati nell'allegato *A*, appendice I e nell'allegato *C*, parte 1, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni — del decreto del Ministro del commercio con l'estero del 31 dicembre 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 5 marzo 1984, recante attuazione del regolamento (CEE) n. 3626/82 del 3 dicembre 1982 e del regolamento (CEE) n. 3418/83 del 28 novembre 1983, concernenti l'applicazione nella Comunità economica europea della Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche, loro parti e prodotti derivati, minacciate di estinzione, vengono applicate le seguenti sanzioni:

a) arresto fino a tre mesi o ammenda da lire quindici milioni a lire quattrocento milioni;

b) in caso di recidiva, arresto da tre mesi a due anni e ammenda da lire quindici milioni a sei volte il valore degli animali, piante, loro parti o prodotti derivati oggetto della violazione; inoltre, se trattasi di impresa commerciale, sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

Art. 2.

1. Chiunque, in violazione di quanto previsto dal decreto del Ministro del commercio con l'estero del 31 dicembre 1983, di cui all'articolo 1, comma 1, importa, esporta o riesporta, sotto qualsiasi regime doganale, vende, espone per la vendita, detiene, trasporta anche per conto terzi esemplari vivi o morti degli animali selvatici e delle piante, o loro parti o prodotti derivati, indicati nell'allegato *A*, appendici II e III, e nell'allegato *C*, parte 2, del citato regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, è punito con le seguenti sanzioni:

a) arresto fino a tre mesi o ammenda da lire dieci milioni a lire duecentocinquanta milioni;

b) in caso di recidiva, arresto da tre mesi a un anno e ammenda da lire dieci milioni a quattro volte il valore degli animali, piante, loro parti o prodotti derivati oggetto della violazione; inoltre, se trattasi di impresa commerciale, sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.

Art. 3.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano anche nel caso di transito o trasbordo sul territorio italiano di esemplari vivi o morti degli animali selvatici e delle piante di cui ai suddetti articoli, o di loro parti o prodotti derivati.

Art. 4.

1. In caso di violazione dei divieti di cui agli articoli 1 e 2 è disposta la confisca degli esemplari vivi o morti degli animali selvatici o delle piante ovvero delle loro parti o prodotti derivati. Nel caso di esemplari vivi è disposto il loro rinvio allo Stato esportatore, a spese del detentore, o l'affidamento a strutture pubbliche o private, in grado di curarne il mantenimento a scopi didattici e la sopravvivenza, sentita la commissione scientifica di cui al comma 2. Nel caso di esemplari morti, loro parti o prodotti derivati, il Servizio certificazione CITES del Corpo forestale dello Stato ne assicura la conservazione a fini didattico-scientifici e, ove necessario, provvede alla loro distruzione, sentita la commissione scientifica di cui al comma 2.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, è istituita presso il Ministero dell'ambiente la commissione scientifica per l'applicazione della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874.

Art. 5.

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro che detengono esemplari degli animali selvatici e delle piante di cui all'articolo 1, comma 1, devono farne denuncia agli uffici del Corpo forestale dello Stato o a quelli dei corpi forestali delle regioni a statuto speciale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, abilitati, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, ad effettuare controlli e certificazioni in conformità alla citata convenzione di

Washington del 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874. I suddetti uffici rilasciano apposita ricevuta, previa verifica della regolarità dell'importazione a suo tempo avvenuta.

2. È fatto obbligo a coloro che detengono esemplari vivi degli animali selvatici e delle piante di cui all'articolo 1, comma 1, di comunicare le variazioni del luogo di custodia degli esemplari stessi al più vicino ufficio del Corpo forestale dello Stato o dei corpi forestali delle regioni a statuto speciale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, abilitato ai sensi del comma 1 del presente articolo.

3. È fatto obbligo, all'atto dell'importazione o della riesportazione degli esemplari di cui all'articolo 2, ovvero di loro parti o prodotti derivati, di fare apporre dal più vicino ufficio del Corpo forestale dello Stato o dei corpi forestali delle regioni a statuto speciale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, abilitato ai sensi del comma 1 del presente articolo, i necessari visti sui certificati di importazione in conformità alla citata convenzione di Washington del 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874.

4. I permessi dei Paesi di origine degli esemplari di cui all'articolo 2, ovvero delle loro parti o prodotti derivati, nei quali, dopo verifica operata dalla segreteria di cui all'articolo XII della citata convenzione di Washington del 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, vengono accertati errori o falsificazioni, devono essere ritirati dal Servizio certificazione CITES del Corpo forestale dello Stato, che riferisce all'autorità competente dello Stato esportatore tramite la suddetta segreteria. È in tal caso nullo qualsiasi permesso o certificato emesso dal Servizio certificazione CITES del Corpo forestale dello Stato sulla base dei suddetti permessi dei Paesi d'origine.

5. È fatto obbligo di marcare conformemente a *standard* internazionali, con sistemi resi operativi dal Servizio certificazione CITES del Corpo forestale dello Stato, sentita la commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, gli esemplari di cui all'articolo 1, comma 1, e quelli cui si applicano le deroghe previste dal citato regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni.

6. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con l'ammenda da lire dieci milioni a lire quaranta milioni.

Art. 6.

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 27 dicembre 1977, n. 968, è vietato a chiunque commerciare o detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili selvatici che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica, nonché di specie che subiscono un elevato tasso di mortalità durante il trasporto o durante la cattura nei luoghi di origine.

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente, con proprio decreto, stabilisce l'elenco dei mammiferi e rettili selvatici che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e quello delle specie che subiscono un elevato tasso di mortalità durante il trasporto o durante la cattura nei luoghi di origine.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 5, coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge detengono esemplari vivi di mammiferi e rettili selvatici che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica sono tenuti a farne denuncia al prefetto entro novanta giorni. Con provvedimento motivato il prefetto può autorizzare in via temporanea la detenzione dei suddetti esemplari, previa verifica della idoneità delle strutture di detenzione a garantire il benessere degli animali e la salute e l'incolumità pubblica.

4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo è punito ai sensi dell'articolo 1.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4 non si applicano nei confronti dei giardini zoologici, acquari e delfinari dichiarati idonei dall'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, ai quali è consentita la detenzione degli esemplari di cui al comma 1.

6. Le spese per la verifica e la certificazione di idoneità di cui ai commi 3 e 5 sono a carico degli enti e dei privati detentori degli animali.

Art. 7.

1. Restano valide le deroghe previste dalla citata convenzione di Washington del 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e dal citato regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni.

Art. 8.

1. Conformemente a quanto previsto dall'articolo 1, commi 4 e 5, e dall'articolo 8, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, il Ministero dell'ambiente cura l'adempimento della citata convenzione di Washington del 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, potendosi avvalere delle esistenti strutture del Corpo forestale dello Stato.

2. Con propri decreti, emanati di concerto con il Ministro delle finanze ed il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, il Ministro dell'ambiente stabilisce le modalità relative ai controlli in ambito doganale per l'esecuzione della presente legge e le procedure per l'adempimento della citata convenzione di Washington del 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 febbraio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 6:

— La legge n. 968/1977 reca: «Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia».

Nota all'art. 8:

— Il testo dell'art. 1, commi 4 e 5, e dell'art. 8, comma 4, della legge n. 349/1986 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) è il seguente:

«Art. 1, comma 4 e 5. — 4. Il Ministero instaura e sviluppa, previo coordinamento con il Ministero degli affari esteri e con gli altri Ministeri interessati, rapporti di cooperazione con gli organismi internazionali e delle Comunità europee.

5. Il Ministero promuove e cura l'adempimento di convenzioni internazionali, delle direttive e dei regolamenti comunitari concernenti l'ambiente e il patrimonio naturale».

«Art. 8, comma 4. — 4. Per la vigilanza, la prevenzione e la repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, il Ministro dell'ambiente si avvale del nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri, che viene posto alla dipendenza funzionale del Ministro dell'ambiente, nonché del Corpo forestale dello Stato, con particolare riguardo alla tutela del patrimonio naturalistico nazionale, degli appositi reparti della Guardia di finanza e delle forze di polizia, previa intesa con i Ministri competenti, e delle capitanerie di porto, previa intesa con il Ministro della marina mercantile».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5228):

Presentato dall'on. CERUTI ed altri il 13 novembre 1990.

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede legislativa, il 24 gennaio 1991, con pareri delle commissioni I, III, X e XIII.

Esaminato dalla II commissione il 24 ottobre 1991; 12 novembre 1991 e approvato il 14 novembre 1991.

Senato della Repubblica (atto n. 3061):

Assegnato alla 13ª commissione (Territorio), in sede deliberante, il 26 novembre 1991, con pareri delle commisioni 1ª, 2ª, 3ª, 6ª e 9ª, della giunta per gli affari delle Comunità europee e della commissione per le questioni regionali.

Esaminato dalla 13ª commissione il 20 dicembre 1991; 9 gennaio 1992 e approvato, con modificazioni, il 16 gennaio 1992.

Camera dei deputati (atto n. 5228/*B*):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede legislativa, il 22 gennaio 1992, con pareri delle commissioni I e XIII,

Esaminato dalla II commissione e approvato il 23 gennaio 1992.

92G0155

LEGGE 11 febbraio 1992, n. 151.

Validità delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale della scuola e norme per l'organizzazione delle procedure.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Validità delle graduatorie di concorso

1. Le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami ed ai concorsi per soli titoli di cui agli articoli 2 e 4 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, indetti in prima applicazione del decreto medesimo, compresi i concorsi in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno validità per un ulteriore anno scolastico, rispetto ai tre anni indicati nei relativi bandi, ai fini della copertura delle cattedre e posti vacanti e disponibili all'inizio del suddetto anno scolastico.

Art. 2.
Norme organizzative

1. Al fine di assicurare l'ordinato svolgimento delle prove dei concorsi per titoli ed esami di cui al decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, può essere chiamato a svolgere le funzioni di vigilanza, in caso di necessità, il personale direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario in servizio nelle scuole prescelte quali sede d'esame. Le procedure attuative saranno oggetto di specifica ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, emanata sentite le organizzazioni sindacali della scuola maggiormente rappresentative.

2. A ciascuna commissione di concorso è assegnato un solo segretario, anche nei casi in cui si debba procedere alla costituzione di una o più sottocommissioni.

3. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 febbraio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— Il D.L. n. 357/1989 reca norme in materia di reclutamento del personale della scuola. Gli articoli 2 e 4 prevedono concorsi per titoli ed esami e concorsi per soli titoli. L'art. 2 riguarda l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte. L'art. 4 riguarda l'accesso ai ruoli del personale docente ed assistente, delle assistenti educatrici, degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza.

Dell'art. 2 si riportano i commi da 1 a 20:

«1. L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte ha luogo mediante concorso per titoli ed esami e mediante concorso per soli titoli; a ciascun tipo di concorso è assegnato annualmente il 50 per cento dei posti destinati alle procedure concorsuali.

2. I predetti concorsi sono indetti con frequenza triennale anche quando non vi sia disponibilità di posti o cattedre.

3. All'indizione si provvede con bando emanato dal Ministro della pubblica istruzione.

4. La determinazione dei posti è effettuata dal provveditore agli studi all'atto del conferimento delle nomine, in relazione al numero dei posti disponibili e vacanti che sia accertato per ciascuno dei tre anni scolastici per i quali il concorso è espletato. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati al parallelo concorso per titoli; analogamente si provvede nel caso inverso. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva.

5. Per quanto non diversamente disposto dai commi precedenti si applicano le disposizioni di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, ed all'art. 1 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

6. Per la scuola materna e per le classi di concorso della scuola secondaria per le quali sia prescritto il titolo di abilitazione all'insegnamento, le prove del concorso per titoli ed esami hanno anche funzioni di esame di abilitazione per i candidati che ne siano sprovvisti.

7. Non si applica alcun limite di età per la partecipazione ai concorsi per titoli ed esami al solo fine del conseguimento dell'abilitazione, nonché per l'ammissione ai concorsi per soli titoli.

8. Le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami hanno validità per i tre anni indicati nei relativi bandi. La nomina a cattedre di scuola secondaria superiore è disposta per il contingente del ruolo provinciale cui si riferisce la partecipazione al concorso.

9. Nei concorsi per titoli ed esami è attribuito un particolare punteggio anche all'inclusione nelle graduatorie di precedenti concorsi per titoli ed esami, relativi alla stessa classe di concorso o al medesimo posto.

10. Per l'ammissione ai concorsi per soli titoli sono richiesti:

a) il superamento delle prove di un precedente concorso per titoli ed esami o di precedenti esami anche ai soli fini abilitativi, in relazione alla medesima classe di concorso od al medesimo posto;

b) un servizio di insegnamento negli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado, ivi comprese le istituzioni scolastiche italiane all'estero, per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo, svolti sulla base del titolo di studio richiesto per l'accesso ai ruoli, nonché per insegnamenti relativi a classi di concorso che sia stato prestato, per almeno trecentosessanta giorni, anche non continuativi, nel triennio precedente, considerandosi cumulabili, da una parte, i servizi prestati nella scuola materna e nella scuola elementare e, dall'altra, i servizi prestati nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria.

11. Il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero è utile se effettuato con atto di nomina dell'Amministrazione degli affari esteri.

12. La partecipazione ai concorsi per soli titoli è consentita per due province, nonché per tutti i concorsi per i quali gli aspiranti sono in possesso dei requisiti di ammissione.

13. Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli hanno carattere permanente e sono soggette ad aggiornamento triennale. A tal fine, nei concorsi per soli titoli successivi al primo che verrà indetto secondo le norme del presente decreto, i nuovi concorrenti sono inclusi nel posto spettante in base al punteggio complessivo, mentre i concorrenti già compresi in graduatoria ma non ancora nominati hanno diritto a permanere nella graduatoria e ad ottenere la modifica del punteggio mediante valutazione di nuovi titoli relativi all'attività didattica ed educativa, nonché culturale, professionale, scientifica e tecnica, purché abbiano presentato apposita domanda di permanenza, corredata dei nuovi titoli, nel termine di cui al bando di concorso.

14. A parità di punteggio e di ogni altra condizione che dia titolo a preferenza, precede nella graduatoria permanente chi abbia partecipato al concorso meno recente.

15. Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli sono compilate sulla base del punteggio complessivo ottenuto da ciascun concorrente. La nomina a cattedre di scuola secondaria superiore è disposta per il contingente del ruolo provinciale cui si riferisce la partecipazione al concorso.

16. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, è emanata la tabella di valutazione dei titoli.

17. Il servizio riferito ad insegnamento diverso da quello inerente al concorso non è valutato.

18. Il punteggio da attribuire al superamento di un precedente concorso per titoli ed esami o di precedenti esami anche ai soli fini abilitativi non può superare quello spettante per tre anni di servizio di insegnamento.

19. Le graduatorie dei concorsi per soli titoli, di cui al presente decreto, sono utilizzabili sino all'esaurimento, nell'ordine in cui i candidati vi risultino compresi.

20. La collocazione nella graduatoria dei concorsi per soli titoli non costituisce elemento valutabile nei corrispondenti concorsi per titoli ed esami e in quelli per soli titoli».

Dell'art. 4 si riportano i commi 1, 2 e 8:

«1. L'accesso ai ruoli del personale docente ed assistente, delle assistenti educatrici, degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori dei conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza ha luogo mediante concorso per titoli ed esami e mediante concorso per soli titoli; a ciascun tipo di concorso è assegnato il 50 per cento dei posti destinati alle procedure concorsuali.

2. I predetti concorsi sono indetti a livello nazionale dal Ministro della pubblica istruzione con frequenza triennale. La determinazione dei posti è effettuata all'atto del conferimento delle nomine, in relazione al numero dei posti disponibili e vacanti che sia accertato per ciascuno dei tre anni per i quali il concorso è espletato.

3. - 7. *(Omissis).*

8. Per quanto non previsto nei commi precedenti si applicano le norme di cui all'art. 2».

Nota all'art. 2:

— Per il titolo del D.L. n. 357/1989 si veda in nota all'art. 1.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3057):

Presentato dal sen. PIZZO ed altri il 16 novembre 1991.

Assegnato alla 7ª commissione (Pubblica istruzione), in sede referente, il 4 dicembre 1991, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 7ª commissione, in sede referente, il 27 dicembre 1991; 7 gennaio 1992; 16 gennaio 1992.

Assegnato nuovamente alla 7ª commissione, in sede deliberante, il 16 gennaio 1992.

Esaminato dalla 7ª commissione, in sede deliberante, e approvato il 16 gennaio 1992, in un testo unificato con atto n. 3090 (sen. SPITELLA).

Camera dei deputati (atto n. 6309):

Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede legislativa, il 28 gennaio 1992, con pareri delle commissioni I, V e VII.

Esaminato dalla XI commissione e approvato il 30 gennaio 1992.

92G0191

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 18 febbraio 1992.

Rettifica al decreto ministeriale 23 gennaio 1992 concernente l'accertamento del cambio delle valute estere per il mese di dicembre 1991 agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 1992 con il quale si è provveduto all'accertamento del cambio mensile delle valute estere ammesse alla quotazione ufficiale per il mese di dicembre 1991;

Rilevato che in tale decreto il cambio di talune valute si è discostato per mero errore materiale da quello indicato nel parere dell'Ufficio italiano dei cambi;

Ritenuta la necessità di procedere alle necessarie correzioni sulla base ed in conformità del predetto parere;

Decreta:

Art. 1.

Nell'art. 2 del decreto ministeriale 23 gennaio 1992, il cambio delle valute estere non quotate in Italia, accertato per il mese di dicembre 1991, è corretto come segue:

Afganistan:		
Afgano	Lit.	21,718
Albania:		
Lek	»	213,625
Algeria:		
Dinaro algerino	»	54,696
Angola:		
Kwanza	»	13,232
Arabia Saudita:		
Riyal saudita	»	312,681
Argentina:		
Austral	»	0,118
Bahrain:		
Dinaro Bahrain	»	3.109,908
Bangla Desh:		
Taka	»	31,772
Barbados:		
Dollaro Barbados	»	582,706
Belize:		
Dollaro Belize	»	585,993
Bermude:		
Dollaro Bermude	»	1.173,965
Bhutan:		
Rupia Bhutan	»	45,500
Birmania:		
Kyat	Lit.	200,385
Bolivia:		
Boliviano	»	315,485
Botswana:		
Pula	»	561,991
Brasile:		
Cruzeiro	»	1,219
Brunei:		
Dollaro Brunei	»	715,319
Bulgaria:		
Leva	»	66,860
Burundi:		
Franco Burundi	»	6,126
Cambogia:		
Riel	»	1,363
Capoverde:		
Escudo Capoverde	»	16,313
Caraibi:		
Dollaro Caraibi	»	434,078
Cayman Isole:		
Dollaro Cayman	»	1.412,084
Cecoslovacchia:		
Corona cecoslovacca	»	41,563
Cile:		
Peso cileno	»	3,148
Cina:		
Renmimbi	»	218,219
Cipro:		
Lira cipriota	»	2.640,142
Colombia:		
Peso colombiano	»	1,883
Comun. Finanz. Africana:		
Franco C.F.A.	»	4,442
Corea del Nord:		
Won	»	1.208,197
Corea del Sud:		
Won	»	1,548
Costa Rica:		
Colon costaricano	»	8,595
Cuba:		
Peso cubano	»	1.547,602
Dominicana:		
Peso dominicano	»	92,058
Ecuador:		
Sucre	»	0,920
Egitto:		
Lira egiziana	»	354,396
El Salvador:		
Colon salvadoregno	»	146,384

Emirati Arabi Uniti:		
Dirham Emirati Arabi	Lit.	319,244
Etiopia:		
Birr	»	570,634
Filippine:		
Peso filippino	»	46,243
Gambia:		
Dalasi	»	129,295
Ghana:		
Cedi	»	3,080
Giamaica:		
Dollaro Giamaica	»	62,750
Gibuti:		
Franco Gibuti	»	6,876
Giordania:		
Dinaro giordano	»	1.752,895
Guatemala:		
Quetzal	»	231,464
Guinea Bissau:		
Peso Guinea Bissau	»	0,234
Guinea Conakry:		
Franco Guinea	»	1,442
Guyana:		
Dollaro Guyana	»	9,665
Haiti:		
Gourde	»	234,793
Honduras:		
Lempira	»	220,210
Hong Kong:		
Dollaro Hong Kong	»	150,779
India:		
Rupia indiana	»	45,500
Indonesia:		
Rupia indonesiana	»	0,588
Iran:		
Rial iraniano	»	18,249
Iraq:		
Dinaro iracheno	»	3.632,131
Islanda:		
Corona islandese	»	20,747
Israele:		
Shekel	»	511,051
Jugoslavia:		
Nuovo dinaro jugoslavo	»	58,232
Kenya:		
Scellino keniota	»	41,726
Kuwait:		
Dinaro Kuwait	»	4.120,566
Laos:		
Nuovo kip	»	1,662
Libano:		
Lira libanese	»	1,332
Liberia:		
Dollaro liberiano	»	1.173,965
Libia:		
Dinaro libico	»	4.313,294
Macao:		
Pataca	Lit.	145,983
Madagascar:		
Franco Rep. Malgascia	»	0,748
Malawi:		
Kwacha	»	440,492
Malaysia:		
Ringgit	»	428,397
Maldive:		
Rufiyaa	»	108,927
Malta:		
Lira maltese	»	3.790,665
Marocco:		
Dirham Marocco	»	143,611
Mauritania:		
Ouguiya	»	14,067
Mauritius:		
Rupia Mauritius	»	78,600
Messico:		
Peso messicano	»	0,385
Mongolia:		
Tugrik	»	27,904
Mozambico:		
Metical	»	0,671
Nepal:		
Rupia nepalese	»	27,449
Nicaragua:		
Cordoba	»	234,393
Nigeria:		
Naira	»	119,591
Nuova Zelanda:		
Dollaro neozelandese	»	643,872
Oman:		
Rial Oman	»	3.045,369
Pakistan:		
Rupia pakistana	»	48,700
Panama:		
Balboa	»	1.173,965
Papua Nuova Guinea:		
Kina	»	1.234,772
Paraguay:		
Guarani	»	0,888
Perù:		
New Sol	»	1.194,415
Polinesia Francese:		
Franco C.F.P.	»	12,532
Polonia:		
Zloty	»	0,109
Qatar:		
Riyal Qatar	»	322,321
Romania:		
Leu	»	6,267

Rwanda:		
Franco Ruanda	Lit.	9,801
São Tomé:		
Dobra	»	4,883
Seychelles:		
Rupia Seychelles	»	235,194
Sierra Leone:		
Leone	»	2,862
Singapore:		
Dollaro Singapore	»	715,319
Siria:		
Lira siriana	»	55,808
Somalia:		
Scellino somalo	»	0,447
Sri Lanka:		
Rupia Sri Lanka	»	28,054
Sud Africa:		
Rand	»	424,504
Sudan:		
Lira sudanese	»	78,131
Surinam:		
Fiorino Surinam	»	656,604
Taiwan:		
Dollaro Taiwan	»	45,971
Tanzania:		
Scellino Tanzania	»	5,058
Thailandia:		
Baht	»	48,000
Trinidad e Tobago:		
Dollaro Trinidad e T.	»	275,433
Tunisia:		
Dinaro tunisino	»	1.327,042
Turchia:		
Lira turca	»	0,232
Uganda:		
Scellino ugandese	»	1,272
Ungheria:		
Forint	»	15,332
URSS:		
Rublo (U.)	»	2.105,008
URSS:		
Rublo (C.)	»	701,627
Uruguay:		
Peso uruguaiano	»	0,481
Venezuela:		
Bolivar	»	19,368
Vietnam:		
Dong	»	0,090
Yemen merid.:		
Dinaro Yemen	»	2.522,541
Yemen sett.:		
Rial	»	90,503
Zaire:		
Zaire	Lit.	0,018
Zambia:		
Kwacha	»	13,785
Zimbabwe:		
Dollaro Zimbabwe	»	233,243

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 1992

Il Ministro: FORMICA

92A0820

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 10 febbraio 1992.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa agricola «Cooperativa agricola di servizi della provincia di Ancona - Soc. coop. a r.l.», in Serra dei Conti, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 30 novembre 1990 effettuata nei confronti della società cooperativa agricola «Cooperativa agricola di servizi della provincia di Ancona - Soc. coop. a r.l.», con sede in Serra dei Conti (Ancona), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Decreta:

La società cooperativa agricola «Cooperativa agricola di servizi della provincia di Ancona - Soc. coop. a r.l.», con sede in Serra dei Conti (Ancona), costituita per rogito notaio dott. Guido Bucci in data 18 aprile 1974, repertorio n. 15021, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e la dott.ssa proc. Renata Tassetti, viale Vittorio Veneto, 169, Civitanova Marche, ne è nominata commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 1992

Il Ministro: MARINI

92A0798

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 14 febbraio 1992.

Obbligo alle organizzazioni di volontariato ad assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall'esercizio dell'attività medesima.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, legge-quadro sul volontariato, in particolare il comma 2, che prevede la individuazione, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di meccanismi assicurativi semplificati con polizze anche numeriche o collettive, per gli aderenti alle organizzazioni di volontariato, e la disciplina dei relativi controlli;

Decreta:

Art. 1.

Assicurazione degli aderenti ad organizzazioni di volontariato

1. Le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, sono obbligate ad assicurare i própri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall'esercizio dell'attività medesima.

Art. 2.

Polizze assicurative

1. Le assicurazioni di cui all'articolo precedente possono essere stipulate in forma collettiva o in forma numerica.

2. Le assicurazioni di cui al comma precedente sono quelle che, in forza di un unico vincolo contrattuale, determinano una molteplicità di rapporti assicurativi riguardanti una pluralità di soggetti assicurati determinati o determinabili, con riferimento al registro di cui all'art. 3.

3. Le predette assicurazioni devono garantire tutti i soggetti che risultano aderenti alle organizzazioni di volontariato, che prestano attività di volontariato, sulla base delle risultanze del registro di cui all'art. 3 alla data di stipulazione delle polizze, nonché coloro che aderiscono all'organizzazione in data successiva.

4. Per questi ultimi le garanzie assicurative decorrono dalle ore 24 del giorno di iscrizione nel registro.

5. Per coloro che cessano dall'adesione alle organizzazioni di volontariato le garanzie assicurative perdono efficacia dalle ore 24 del giorno dell'annotazione della cancellazione nel registro.

6. Le organizzazioni di volontariato devono comunicare all'assicuratore presso cui vengono stipulate le polizze i nominativi degli aderenti alle organizzazioni e le successive variazioni, contestualmente alla iscrizione al registro di cui all'art. 3.

Art. 3.

Adempimenti delle organizzazioni di volontariato

1. Le organizzazioni di volontariato debbono tenere il registro degli aderenti, numerato progressivamente in ogni pagina, bollato in ogni foglio da un notaio, il quale deve dichiarare nell'ultima pagina il numero dei fogli che lo compongono. Il registro deve essere annualmente vidimato.

2. Nel registro devono essere indicati per ciascun aderente le complete generalità, il luogo e la data di nascita e la residenza.

3. I soggetti che aderiscono all'organizzazione di volontariato in data successiva a quella di istituzione del registro devono essere iscritti in quest'ultimo nello stesso giorno in cui sono ammessi a far parte dell'organizzazione.

4. Nel registro devono essere altresì indicati i nominativi dei soggetti che per qualunque causa cessino di far parte dell'organizzazione di volontariato. L'annotazione nel registro va effettuata lo stesso giorno in cui la cessazione si verifica.

5. Il registro deve essere barrato al termine di ogni giorno ed il soggetto preposto alla tenuta dello stesso deve apporre giornalmente la data e la propria firma.

Art. 4.

Controllo

1. Il controllo viene esercitato dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) nei limiti delle proprie competenze.

2. Le organizzazioni di volontariato comunicano a ciascuna regione o provincia autonoma nel cui territorio esercitano la loro attività ed all'osservatorio nazionale per il volontariato l'avvenuta stipulazione delle polizze concernenti le assicurazioni di cui all'art. 1 entro i trenta giorni successivi a quello della stipulazione delle polizze stesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 1992

Il Ministro: BODRATO

92A0797

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 18 febbraio 1992.

Modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 8 febbraio 1988 concernente: «Disciplina del mercato secondario di titoli di Stato e garantiti dallo Stato, quotati e non quotati in borsa».

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1987, n. 556;

Visto il proprio decreto 8 febbraio 1988, concernente «Disciplina del mercato secondario di titoli di Stato e garantiti dallo Stato, quotati e non quotati in borsa», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 15 marzo 1988, come modificato dal decreto 26 aprile 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 9 maggio 1991;

Ritenuta l'esigenza di modificare l'anzidetto decreto ministeriale e di integrarlo per provvedere alla istituzione ed alla disciplina del mercato dei contratti uniformi a termine relativi a titoli di Stato di cui all'art. 23, comma 5, della legge 2 gennaio 1991, n. 1;

Sentite la Banca d'Italia e la Consob;

Decreta:

Art. 1.

1. Prima dell'art. 1 del decreto 8 febbraio 1988, citato in premessa, è inserita la seguente intestazione: TITOLO I - *Mercato telematico dei titoli di Stato e garantiti dallo Stato negoziati a pronti.*

2. I commi 2 e 3 dell'art. 1 del decreto 8 febbraio 1988, citato in premessa, sono sostituiti dai seguenti:

«*2.* Possono sottoscrivere la convenzione o aderire ad essa:

a) la Banca d'Italia;

b) le aziende e gli istituti di credito autorizzati, ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, alla negoziazione di valori mobiliari e le società di intermediazione mobiliare (SIM) autorizzate all'esercizio dell'attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a),* della medesima legge;

c) le società finanziarie costituite in forma di società per azioni con oggetto sociale esclusivo o principale riguardante l'attività di negoziazione di valori mobiliari esclusivamente in nome e per conto proprio e le compagnie di assicurazione. I soggetti di cui alla presente lettera con sede legale all'estero sono ammessi a condizione di reciprocità e qualora siano sottoposti, nel Paese in cui hanno sede legale, a forme di vigilanza equiparabili a quelle cui sono sottoposti i soggetti con sede legale in Italia;

d) limitatamente alle operazioni della gestione del fondo, le società di gestione dei fondi comuni d'investimento mobiliare. I soggetti di cui alla presente lettera con sede legale all'estero sono ammessi a condizione di reciprocità e qualora siano sottoposti, nel Paese in cui hanno sede legale, a forme di vigilanza equiparabili a quelle cui sono sottoposti i soggetti con sede legale in Italia;

e) fino al 31 dicembre 1992, le società commissionarie ammesse agli antirecinti alle grida delle borse valori.

3. I soggetti di cui al comma 2 debbono avere un patrimonio netto, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 19 marzo 1983, n. 72, di almeno lire dieci miliardi. Per l'adesione alla convenzione è altresì necessario aver stipulato nell'anno precedente contratti di compravendita di titoli di Stato e/o obbligazionari per un valore complessivo non inferiore a lire duemilacinquecento miliardi. Gli amministratori e il direttore generale delle società finanziarie di cui al comma 2, lettera *c),* devono possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 1, comma 4, lettera *c),* della legge 23 marzo 1983, n. 77. Gli enti creditizi appartenenti ad altri Stati membri della Comunità, aventi filiali in Italia, sono equiparati ad ogni effetto del presente decreto alle aziende ed istituti di credito di cui al comma 2; per le filiali di enti creditizi non appartenenti ad altri Stati membri della Comunità si tiene conto di quanto disposto dall'art. 4 del regio decreto 4 settembre 1919, n. 1620».

3. All'art. 1 del decreto 8 febbraio 1988 citato in premessa è aggiunto il seguente comma:

«*7.* Il venir meno dei requisiti indicati nel comma 3 comporta la sospensione dalle negoziazioni e gli altri effetti stabiliti nella convenzione».

4. All'art. 2, comma 1, del decreto 8 febbraio 1988, come risulta modificato dal decreto 26 aprile 1991, le parole: «lettera *a)*» sono sostituite da: «lettere *b)* ed *e)*».

5. Il comma 1 dell'art. 3 del decreto 8 febbraio 1988, come risulta modificato dal decreto 26 aprile 1991, è sostituito dal seguente:

«*1.* I soggetti di cui all'art. 2 si avvalgono di apposito circuito telematico al fine di formulare le offerte di acquisto e di vendita dei titoli. Queste offerte possono essere accettate esclusivamente dai soggetti di cui all'art. 1, comma 2. Le negoziazioni sono effettuate in nome e per conto proprio».

6. Nel comma 3 dello stesso art. 3, così come modificato dal decreto 26 aprile 1991, è soppressa la parola «operative».

7. All'art. 4, comma 1, del decreto 8 febbraio 1988 è aggiunta la seguente lettera:

«*h)* per la sospensione delle negoziazioni in caso di gravi disfunzioni tecniche».

Art. 2.

Dopo l'art. 6 del citato decreto 8 febbraio 1988 è aggiunto il seguente TITOLO II, intestato «*Mercato telematico dei contratti uniformi a termine sui titoli di Stato*» e composto degli articoli 7 - 13:

«Art. 7. — *1.* È istituito il mercato telematico per la negoziazione dei contratti uniformi a termine, relativi a titoli di Stato, di cui all'art. 23, comma 5, della legge 2 gennaio 1991, n. 1.

2. Possono partecipare alle negoziazioni svolte nel mercato di cui al comma 1:

a) i soggetti aderenti alla convenzione di cui all'art. 1, comma 1, e appartenenti alle categorie indicate nell'art. 1, comma 2, lettere *a), b), d)* ed *e);*

b) le società per azioni aventi i seguenti requisiti: patrimonio netto — ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 19 marzo 1983, n. 72 — di almeno lire due miliardi; oggetto sociale, esclusivo o principale, riguardante l'attività di negoziazione di valori mobiliari esclusivamente in nome e per conto proprio; possesso, da parte degli amministratori e del direttore generale, dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 1, comma 4, lettera *c),* della legge 23 marzo 1983, n. 77. I soggetti di cui alla presente lettera con sede legale all'estero sono ammessi a condizioni di reciprocità e qualora siano sottoposti, nel Paese in cui hanno sede legale, a forme di vigilanza equiparabili a quelle cui sono sottoposti i soggetti con sede legale in Italia;

c) gli agenti di cambio;

d) i soggetti di cui al comma 6.

3. I contratti tra gli operatori sono stipulati in nome proprio e possono essere effettuati per conto di terzi; gli agenti di cambio ed i soggetti di cui al comma 6 possono operare solo per conto di terzi; i soggetti di cui al comma 2, lettera *b),* solo per conto proprio. Si applica il limite di cui all'art. 1, comma 2, lettera *d).*

4. I soggetti di cui alla lettera *a)* del comma 2 e quelli di cui alla lettera *b)* dello stesso comma aderenti alla convenzione, devono sottoscrivere, per partecipare alle negoziazioni, il protocollo integrativo di cui all'art. 9; allo stesso fine i soggetti di cui al comma 2, lettera *c),* nonché quelli di cui alla lettera *b)* se non aderenti alla convenzione e quelli di cui al comma 6 devono sottoscrivere apposito atto di accettazione delle regole di organizzazione e funzionamento del mercato, il cui modello è deliberato dal comitato di gestione di cui all'art. 2, comma 1, e approvato dal Ministro del tesoro. Per i soggetti di cui al comma 2, lettera *b)* e al comma 6, la sottoscrizione è subordinata alla preventiva iscrizione nei registri di cui ai commi 5 e 6.

5. È istituito presso la Banca d'Italia un registro degli operatori di cui alla lettera *b)* del comma 2 in cui la Banca stessa può inserire i soggetti che, in possesso dei requisiti richiesti, ne fanno domanda. L'iscrizione è disposta compatibilmente con le esigenze di efficienza del mercato e di stabilità e continuità dei prezzi. Il mantenimento dell'iscrizione è subordinato al permanere dei requisiti richiesti.

6. A domanda, possono essere iscritti in un registro tenuto presso la Banca d'Italia i soggetti appartenenti alle categorie di cui all'art. 1, comma 2, lettera *b),* che si impegnano ad effettuare sul mercato di cui al comma 1 esclusivamente negoziazioni per conto terzi. L'iscrizione è disposta compatibilmente con le esigenze di stabilità ed efficienza del mercato.

7. Le offerte di acquisto e/o di vendita dei contratti uniformi di cui al comma 1 sono diffuse, attraverso apposito circuito telematico, dai soggetti di cui al comma 2. In via transitoria, tali offerte vengono formulate solo dai soggetti di cui al comma 6 e da quelli indicati all'art. 11. Le offerte possono essere accettate solo dai soggetti di cui al comma 2.

8. L'esecuzione dei contratti uniformi a termine stipulati nel mercato di cui al comma 1, in essere alla scadenza, avviene a mezzo della stanza di compensazione dei valori mobiliari con l'intervento della cassa di compensazione e garanzia di cui agli articoli 22 e 23 della legge 2 gennaio 1991, n. 1.

Art. 8. — *1.* In sede di prima applicazione, l'assemblea degli aderenti alla convenzione di cui all'art. 1, su proposta del comitato di gestione, modifica la convenzione stessa approvando il protocollo integrativo di cui all'art. 9. Contestualmente o successivamente, i singoli aderenti alla convenzione sottoscrivono il testo del protocollo medesimo per gli effetti di cui al comma 2 dell'art. 7. Le successive modifiche al protocollo sono deliberate dall'assemblea speciale degli operatori del mercato di cui all'art. 7, comma 1.

2. Contestualmente alla deliberazione di cui al comma 1, l'assemblea degli aderenti alla convenzione adegua la stessa al contenuto del presente decreto prevedendo:

a) un'assemblea generale degli aderenti per gli argomenti di interesse comune e un'assemblea speciale per le delibere che interessano solo il mercato disciplinato nel presente titolo;

b) la composizione del comitato di gestione, tenendo conto della esigenza di una composizione dell'organo sufficientemente rappresentativa degli operatori dei diversi mercati e le necessarie norme transitorie;

c) la partecipazione alle riunioni del comitato di gestione, con funzione consultiva, di un rappresentante della cassa di compensazione e garanzia.

Art. 9. — *1.* Nel protocollo integrativo dovranno essere previsti:

a) i criteri e le modalità di funzionamento del mercato di cui all'art. 7, comma 1, nonché le facoltà e gli obblighi degli operatori;

b) i poteri dell'assemblea speciale dei sottoscrittori del protocollo;

c) le attribuzioni del comitato di gestione, in particolare per quanto riguarda l'ammissione degli operatori al mercato e la loro sospensione ed esclusione, la determinazione delle modalità di funzionamento del circuito telematico, la predisposizione degli schemi negoziali dei contratti uniformi e delle regole di comportamento sul mercato, la sospensione delle negoziazioni anche nei casi in cui ciò sia richiesto dalla cassa di compensazione e garanzia per l'adeguamento dei margini, la supervisione sull'andamento delle negoziazioni anche con riferimento alla correttezza del comportamento degli operatori sul mercato;

d) i criteri di partecipazione alle spese di funzionamento del mercato da parte dei soggetti non aderenti alla convenzione, di cui all'art. 7, comma 2, lettere *b)*, *c)* e *d)*;

e) gli effetti delle negoziazioni di cui all'art. 7, comma 1, in particolare stabilendo che:

1) nel rispetto delle disposizioni emanate ai sensi dell'art. 22, comma 3, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, la cassa di compensazione e garanzia di cui agli articoli 22 e 23 della stessa legge assume le obbligazioni nascenti dalle negoziazioni nei confronti dei partecipanti alle negoziazioni medesime, divenendo gli originari contraenti direttamente o indirettamente obbligati in pari misura nei confronti della cassa stessa; l'invalidità e l'inefficacia delle obbligazioni nascenti dalle negoziazioni possono essere fatte valere esclusivamente fra gli originari contraenti;

2) successivamente alla conclusione delle negoziazioni di cui all'art. 7, comma 1, e secondo le disposizioni emanate ai sensi dell'art. 22, comma 3, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, e quelle fissate dalla cassa di compensazione e garanzia, ciascuno dei contraenti è tenuto a versare alla cassa medesima, direttamente o indirettamente, margini di garanzia iniziali e giornalieri di variazione. La cassa di compensazione e garanzia determina altresì la misura di detti margini, che non può essere inferiore a quella fissata dal Ministero del tesoro, sentita la Banca d'Italia;

f) l'obbligo per i partecipanti alle negoziazioni di cui all'art. 7, comma 1, di acquisire dalla propria clientela importi almeno pari ai margini da loro dovuti, in tempo utile per il versamento dei margini stessi dovuti direttamente o indirettamente alla cassa di compensazione e garanzia; detti partecipanti adottano altresì ogni altra misura opportuna per assicurare l'adempimento da parte della clientela degli obblighi di esecuzione continuata derivanti dai contratti;

g) i criteri generali relativi alla formulazione delle offerte e all'esecuzione degli ordini da parte dei soggetti di cui all'art. 7, comma 6;

h) criteri equivalenti a quelli di cui all'art. 4, comma 1, lettere *f)* e *g)*.

2. Al protocollo integrativo si applicano l'art. 1, comma 4, e l'art. 4, commi 2 e 3.

Art. 10. — *1.* Gli schemi negoziali dei contratti uniformi da stipulare nel mercato di cui all'art. 7, comma 1, sono predisposti dal comitato di gestione ed approvati dal Ministro del tesoro tenendo conto della struttura e del funzionamento del mercato dei titoli di Stato. Con l'approvazione degli schemi contrattuali è stabilita la data di avvio delle relative negoziazioni.

2. Con la sottoscrizione degli atti indicati nell'art. 7, comma 4, si manifesta la volontà di effettuare le negoziazioni secondo gli schemi di cui al comma 1.

Art. 11. — *1.* È istituito presso la Banca d'Italia un registro degli operatori principali del mercato di cui all'art. 7, comma 1. In detto registro la Banca stessa inserisce, tenendo anche conto dell'esigenza di assicurare una effettiva concorrenza tra gli operatori, i soggetti di cui all'art. 1, comma 2, lettere *b)* ed *e)* che, avendo sottoscritto o aderito al protocollo integrativo di cui all'art. 9, ne fanno domanda e sono in possesso dei requisiti indicati nel comma 2 del presente articolo. L'iscrizione nel registro è disposta compatibilmente con i limiti tecnici propri del sistema telematico, che tendenzialmente sarà dimensionato tenendo conto delle richieste degli operatori, dei costi e dell'efficienza del mercato. L'iscrizione nel registro stesso comporta l'impegno di formulare in via continuativa offerte di acquisto e di vendita di almeno un tipo di contratto uniforme, per un valore nominale almeno pari a lire un miliardo, per l'intera durata di negoziazione del medesimo e di partecipare attivamente al mercato. Il comitato di gestione può elevare il numero minimo delle specie di contratto che debbono essere trattate da ogni operatore principale. I soggetti iscritti nel registro possono beneficiare di condizioni tariffarie agevolate.

2. L'iscrizione nel registro previsto dal comma 1 non può essere effettuata ove manchino i seguenti requisiti:

a) possesso di un patrimonio netto, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 19 marzo 1983, n. 72, superiore a lire venti miliardi;

b) avere effettuato nell'anno precedente compravendite di un numero di contratti uniformi per un valore nominale complessivamente non inferiore a lire cinquemila miliardi;

c) possesso, da parte degli esponenti delle società di cui all'art. 1, comma 2, lettera *e)*, dei requisiti di onorabilità e professionalità di cui all'art. 2, comma 2, lettera *c)*.

3. La Banca d'Italia, in relazione all'andamento del mercato, può elevare i limiti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2.

4. In deroga a quanto disposto al comma 2, lettera *b)*, entro un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data di operatività del mercato di cui all'art. 7, comma 1, possono presentare domanda di iscrizione nel registro i soggetti che sono iscritti nell'elenco di cui all'art. 2.

5. Il mantenimento dell'iscrizione nel registro di cui al comma 1 è subordinato al permanere delle condizioni di cui al comma 2.

6. Le disposizioni del comma 5 si applicano trascorsi ventiquattro mesi dalla data di operatività del mercato di cui all'art. 7, comma 1.

Art. 12. — *1.* Fermo quanto previsto all'art. 9, comma 1, lettera *c)*, in casi di eccezionale urgenza la cassa di compensazione e garanzia può sospendere le negoziazioni del mercato per il tempo strettamente necessario all'adeguamento dei margini da parte di tutti gli operatori. Sono sospesi temporaneamente dalle negoziazioni gli operatori che non provvedono al versamento dei margini dovuti nei termini stabiliti o accordati dalla cassa e gli operatori che si trovano nella condizione di non poter operare, neppure indi-

rettamente, con la cassa medesima. La cassa informa immediatamente il comitato di gestione delle sospensioni di cui al presente comma.

2. Il comitato di gestione, per l'esercizio delle sue funzioni, può chiedere alla cassa di compensazione e garanzia dati e notizie relativi al mercato ed a singoli operatori. La cassa di compensazione e garanzia informa prontamente il comitato di gestione, la Banca d'Italia e la Consob delle irregolarità compiute dagli operatori nel mercato.

3. L'inizio e la continuità delle negoziazioni sul mercato di cui all'art. 7, comma 1, sono subordinati alla sottoscrizione del protocollo integrativo da parte di almeno trenta aderenti alla convenzione ed alla iscrizione nel registro di cui all'art. 11, comma 1, di almeno cinque operatori.

4. Il Ministro del tesoro, per esigenze di stabilità del mercato e sentita la Banca d'Italia può introdurre limiti all'ammontare massimo di posizioni che può essere detenuto dai partecipanti alle negoziazioni.

Art. 13. — *1.* Prima della riapertura delle contrattazioni del giorno successivo, la cassa di compensazione e garanzia comunica alla Banca d'Italia e alla Consob le notizie relative ai contratti conclusi. Il contenuto e le modalità delle comunicazioni sono stabiliti dalla Banca d'Italia, di intesa con la Consob.

2. Al mercato di cui all'art. 7, comma 1, si applicano gli articoli 5, comma 2, e 6.».

Art. 3.

1. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno già sottoscritto la convenzione di cui all'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 8 febbraio 1988 e successive modificazioni, o hanno già aderito alla stessa, devono dimostrare l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 1, comma 3, del citato decreto entro dodici mesi dalla suddetta data.

2. Per un periodo di dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, il requisito relativo ai contratti stipulati, prescritto dall'art. 1, comma 3, del citato decreto 8 febbraio 1988, come modificato dall'art. 1 del presente decreto, non si applica alle società di intermediazione mobiliare. Alle stesse, il comma 7 dello stesso art. 1 si applica, limitatamente al detto requisito, trascorsi ventiquattro mesi dalla entrata in vigore del presente decreto.

3. Le SIM derivanti da trasformazione o fusione, anche per incorporazione di soggetti già aderenti alla convenzione, possono optare per uno dei due regimi transitori di cui ai commi precedenti.

4. Il presente decreto entra in vigore a decorrere dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. La data di avvio dell'operatività del mercato di cui all'art. 7, comma 1, del decreto 8 febbraio 1988, come modificato dall'art. 2 del presente decreto, sarà stabilita con successivo decreto.

Roma, 18 febbraio 1992

Il Ministro: CARLI

92A0823

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

DELIBERAZIONE 20 dicembre 1991.

Contributi degli istituti ed aziende di credito al Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese per gli anni 1989, 1990 e 1991.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto il terzo comma, lettera *b)*, dell'art. 20 della legge n. 675 del 1977, che demanda al CIPI il compito di determinare annualmente, sentito il Comitato interministeriale per il credito e risparmio, l'ammontare dei contributi da conferirsi da parte degli istituti ed aziende di credito al Fondo centrale di garanzia per i finanziamenti a medio termine alle piccole e medie imprese;

Vista la proposta avanzata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con nota del 7 giugno 1991 di fissare i contributi predetti, per gli anni 1989, 1990 e 1991, nella misura dello 0,10% dei finanziamenti ammessi alla garanzia del Fondo ed in essere alla fine dell'anno precedente;

Visto il parere favorevole del Comitato interministeriale per il credito e risparmio, comunicato con nota del 23 ottobre 1991;

Visto il parere favorevole della Presidenza del Consiglio dei Ministri, espresso in rapporto a quanto previsto dall'art. 33 della legge n. 416/1981 e comunicato con nota del 6 luglio 1991;

Delibera:

I contributi degli istituti ed aziende di credito al Fondo centrale di garanzia per i finanziamenti a medio termine alle piccole e medie imprese sono quantificati, per gli anni 1989, 1990 e 1991 nella misura dello 0,10% dei finanziamenti ammessi alla garanzia del Fondo ed in essere alla fine dell'anno precedente.

Roma, 20 dicembre 1991

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

92A0801

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 12 febbraio 1992.

Insediamento delle sezioni provinciali di Bolzano e di Trento della commissione regionale del Trentino-Alto Adige per l'albo dei promotori di servizi finanziari. (Deliberazione n. 5969).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Visto l'art. 5, comma 6, della legge 2 gennaio 1991, n. 1;

Visto l'art. 18 del regolamento concernente l'albo e l'attività dei promotori di servizi finanziari, approvato con propria delibera n. 5388 del 2 luglio 1991;

Vista la delibera n. 5535 del 29 ottobre 1991 con la quale questa Commissione ha proceduto all'insediamento delle commissioni regionali per l'albo dei promotori di servizi finanziari presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura aventi sede nelle città capoluogo di regione;

Visto l'art. 73 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che prevede, per la regione Trentino-Alto Adige, l'istituzione della commissione regionale per l'albo dei promotori di servizi finanziari mediante insediamento di sezioni provinciali presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano e di Trento;

Viste le comunicazioni con le quali la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano, in data 8 e 15 gennaio 1992, e la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento, in data 21 gennaio 1992, hanno trasmesso i nominativi dei membri, titolari e supplenti, e dei segretari dalle stesse camere designati a far parte delle rispettive sezioni provinciali della commissione regionale per l'albo dei promotori di servizi finanziari;

Vista la nota, in data 24 gennaio 1992, con la quale l'ANASF - Associazione nazionale agenti servizi finanziari, ha comunicato i nominativi dei membri, titolari e supplenti, dalla stessa designati a far parte delle sezioni provinciali sopra citate;

Considerata la necessità, in relazione a quanto premesso, di modificare la propria delibera n. 5535 del 29 ottobre 1991;

Delibera:

In sostituzione della commissione regionale del Trentino-Alto Adige per l'albo dei promotori di servizi finanziari, insediata presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento con delibera n. 5535 del 29 ottobre 1991, sono insediate, presso le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bolzano e di Trento, le sezioni provinciali della medesima commissione regionale, composte come di seguito indicato:

1) SEZIONE PROVINCIALE DI BOLZANO.

Presidente: dott. Friedrich Schmidl (nominato dal presidente della Consob).

Membri effettivi:

dott. Peter Mayr (nominato dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura);

dott. Antonio Abate (nominato dall'ANASF).

Membri supplenti:

dott. Francesco Nazzaro (nominato dal presidente della Consob);

dott. Peter Gliera (nominato dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura);

rag. Sieghard Hainz (nominato dall'ANASF).

Segretario: dott. Erich Schmid.

2) SEZIONE PROVINCIALE DI TRENTO.

Presidente: dott. Bruno Frizzera (nominato dal presidente della Consob).

Membri titolari:

avv. Paolo Stefenelli (nominato dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura);

sig. Franco Chiocchetti (nominatò dall'ANASF).

Membri supplenti:

dott. Filippo Macaluso (nominato dal presidente della Consob);

dott. Giuseppe Baratella (nominato dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura);

sig. Ezio Dodoni (nominato dall'ANASF).

Segretario: dott. Enzo Demattè.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della Consob.

Roma, 12 febbraio 1992

Il presidente: PAZZI

NOTE

Nota in lingua italiana:

Per l'atto amministrativo sopra riportato, che interessa la provincia autonoma di Bolzano, è pubblicato alla pagina 21 della presente *Gazzetta Ufficiale* l'avviso in lingua tedesca previsto dall'art. 5, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, mediante il quale si dà notizia del Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige in cui è riportata la pubblicazione integrale in lingua tedesca dell'atto amministrativo in argomento.

Nota in lingua tedesca:

Der Hinweis in deutscher Sprache auf den obigen Verwaltungsakt gemäß Artikel 5 Absätze 2 und 3 des Dekrets des Präsidenten der Republik vom 15. Juli 1988, Nr. 574, steht auf der Seite 21 dieser Ausgabe des Gesetzesanzeigers. Diesem Hinweis kann entnommen werden, in welcher Nummer des Amtsblattes der Region Trentino-Südtirol der genannte Verwaltungsakt vollinhaltlich in deutscher Sprache wiedergegeben wird.

92A0802

UNIVERSITÀ DI MACERATA

DECRETO RETTORALE 26 novembre 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Macerata, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1074, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, ed in particolare l'art. 17;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16, primo comma, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di giurisprudenza del 4 luglio 1990;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 6 dicembre 1990;

Vista la delibera del senato accademico del 23 gennaio 1991;

Visto il parere positivo espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 14 giugno 1991;

Decreta:

Art. 1.

A) All'art. 11 del vigente statuto, relativo al corso di laurea in giurisprudenza, nell'elenco degli insegnamenti complementari vengono aggiunti i seguenti insegnamenti:

28) teoria generale del diritto;

29) informatica giuridica;

30) criminologia;

31) istituzioni giuridiche ed evoluzione economica-sociale;

32) diritto della famiglia;

33) storia delle costituzioni moderne;

34) storia e sistemi dei rapporti tra Stato e Chiesa;

35) diritto delle Comunità europee;

36) diritto agrario comparato;

37) diritto internazionale privato e processuale;

38) lingua inglese;

39) diritto penitenziario;

40) procedura penale comparata;

41) diritto penale commerciale;

42) giustizia costituzionale;

43) sistemi giuridici comparati;

44) diritto ecclesiastico comparato;

45) diritto delle assicurazioni;

46) diritto dell'informazione;

47) antropologia giuridica.

B) Nel medesimo art. 11 l'insegnamento «diritto pubblico generale» è sostituito con l'insegnamento: «scienza dell'amministrazione».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Macerata, 26 novembre 1991

Il rettore

92A0804

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

DECRETO RETTORALE 3 dicembre 1991.

Rettifica al decreto rettorale 24 giugno 1991 concernente modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098;

Visto il decreto rettorale n. 2735 del 24 giugno 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 19 agosto 1991, relativo al riordinamento del corso di laurea in lingue e letterature straniere;

Vista la delibera della facoltà di magistero del 15 novembre 1991 con la quale si chiede una rettifica del decreto rettorale citato, al fine di inserire tra le lingue e letterature quadriennali l'insegnamento di «lingua e letturatura spagnola», disciplina omessa per mero errore materiale nel decreto rettorale citato;

Visto l'art. 16, primo comma, della legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente la procedura da seguire per modificare gli statuti dell'Università;

Riconosciuta la necessità di apportare la modifica al suindicato decreto rettorale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari è modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 40, corso di laurea in lingue e letterature straniere (europee), viene inserita, nell'elenco delle lingue e letterature straniere quadriennali, la disciplina: lingua e letteratura spagnola.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero di grazia e giustizia, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 3 dicembre 1991

Il rettore: MISTRETTA

92A0803

UNIVERSITÀ DI SIENA

DECRETO RETTORALE 29 novembre 1991.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Viste le proposte di modifica di statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Siena;

Riconosciuta la particolare necessità, di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 17 settembre 1991;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti in premessa indicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Alla fine dell'art. 23 (attuale art. 20), (tab. *B*) relativo all'elenco degli insegnamenti propri per la laurea in scienze economiche, sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

politica economica europea;

economia europea.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Siena, 29 novembre 1991

Il rettore

92A0805

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

DECRETO RETTORALE 7 dicembre 1991.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1988 (*Gazzetta Ufficiale* 3 maggio 1989, n. 101) e 13 marzo 1989 (*Gazzetta Ufficiale* 18 luglio 1989, n. 166) relativi a modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in medicina e chirurgia;

Visto il decreto rettorale datato 20 marzo 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 8 maggio 1991 relativo a modifiche statutarie del corso di laurea in medicina e chirurgia;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Trieste;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici;

Visti i pareri del Consiglio universitario nazionale, espressi nelle adunanze dell'11 ottobre 1991 e 31 ottobre 1991;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Vengono inserite, all'art. 92, relativo alla facoltà di medicina e chirurgia, corso di laurea in medicina e chirurgia, le seguenti discipline:

nell'area 7): «Storia della medicina» nel corso integrato di metodologia clinica;

nell'area 13): «Farmacologia clinica» nel corso integrato di farmacologia speciale;

nell'area 16): «Diagnostica ultrastrutturale» nel corso integrato di anatomia patologica II.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 7 dicembre 1991

Il rettore

92A0806

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 13 febbraio 1992, n. 1/1992.

Problematiche interpretative dell'art. 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 412: «Disposizioni in materia di finanza pubblica».

Al rappresentante del Governo nella regione Sardegna

Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia

Ai commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario

Al presidente della commissione di coordinamento nella regione Valle d'Aosta

Ai prefetti della Repubblica (escluso Sicilia)

e, per conoscenza:

Al commissario dello Stato nella regione Sicilia

Al presidente della giunta regionale siciliana

Al commissario del Governo nella provincia di Trento

Al commissario del Governo nella provincia di Bolzano

Ai prefetti della Repubblica (solo Sicilia)

Sono pervenuti a questo Ministero numerosi quesiti diretti a conoscere l'esatta portata dell'art. 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed in particolare se lo stesso, che come è noto prevede, al primo comma, che tutte le piante organiche di Ministeri, enti pubblici, enti economici definite prima del 31 dicembre 1989 debbono essere riviste in diminuzione sulla base dei carichi funzionali entro il 30 giugno 1992 e sottoposte all'approvazione formale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, debba o meno riferirsi anche agli enti locali con la conseguenza che questi ultimi dovrebbero operare nei termini suddetti e non trasmettere più gli atti alla Commissione centrale per la finanza locale.

Al riguardo, si ritiene che la disposizione citata non trovi applicazione nei confronti dei comuni, province loro consorzi ed aziende speciali e comunità montane e ciò in ordine alla considerazione che detti enti non sono menzionati espressamente dal dettato normativo, al contrario di quanto invece stabilito dal secondo comma dello stesso art. 6, che nello statuire la validità delle comunicazioni via telefax tra enti, coerentemente richiama quelli a cui la norma si riferisce e tra questi sono esplicitamente indicati «Regioni ed enti locali» (ubi lex voluit, dixit).

Tale orientamento peraltro trova ulteriore conferma laddove si tenga conto che la C.C.F.L. è un organo le cui funzioni sono state confermate dalla legge n. 142/90 dall'art. 64 e quindi deroghe a detta competenza, ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della stessa legge, non possono essere introdotte se non mediante espresse modificazioni delle sue disposizioni.

Si prega di portare quanto sopra a conoscenza degli enti locali interessati, fornendo un cortese cenno di assicurazione.

p. *Il Ministro:* MALPICA

92A0781

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Autorizzazione all'associazione «Amici di don Bosco», in Torino a svolgere pratiche di adozione in Brasile ed in India

Con decreto 15 dicembre 1991 del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, l'associazione «Amici di don Bosco», con sede in Torino, è stata autorizzata a svolgere pratiche di adozione relative a minori stranieri, con l'osservanza delle disposizioni del decreto interministeriale 28 giugno 1985 citato in premessa, sul territorio nazionale limitatamente alla Liguria, Lombardia, Piemonte, Veneto, e nei Paesi stranieri di seguito elencati: Brasile e India.

92A0808

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi, in Roma ad acquistare un immobile

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1991, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1992, registro n. 5 Interno, foglio n. 77, l'Unione italiana dei ciechi, con sede in Roma, è stata autorizzata ad acquistare dalla sig.ra Pia Poncet un immobile sito in Biella, via Eugenio Bona n. 2, meglio descritto nella perizia di stima asseverata da giuramento, redatta dal geom. Roberto Porro in data 29 giugno 1988, per il prezzo di lire 83.000.000, ritenuto congruo dal competente ufficio tecnico erariale, da destinare a sede sociale dell'Unione italiana dei ciechi di Biella.

92A0790

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Unione italiana per la lotta alla distrofia muscolare, in Padova, ad accettare un legato

Con decreto ministeriale 2 dicembre 1991 l'Unione italiana per la lotta alla distrofia muscolare, con sede in Padova, via P. P. Vergerio 17, è stata autorizzata a conseguire il legato, consistente in un immobile sito in Varallo Pombia (Novara), via Bolognino angolo via Martiri, del periziato valore di L. 137.450.000, disposto dalla sig.ra Maria Anita Ignoli con testamento olografo numero di repertorio 24214, pubblicato per atto dott. Mario Guerrieri, notaio in Oleggio (Novara).

92A0810

Autorizzazione all'Istituto nazionale per lo studio e la ricerca sul cancro, in Genova, ad accettare alcuni legati

Con decreto ministeriale 12 dicembre 1991, l'Istituto nazionale per lo studio e la ricerca sul cancro di Genova, viale Benedetto XV n. 10, è stato autorizzato a conseguire il legato, consistente in un appartamento sito in Genova, via Currà n. 10, del periziato valore di L. 65.000.000, disposto dalla sig.ra Angela Baroni con testamento olografo pubblicato per atto dott. Umberto Morello, numero di repertorio 33965/7689.

Con decreto ministeriale 12 dicembre 1991, l'Istituto nazionale per lo studio e la ricerca sul cancro di Genova è stato autorizzato a conseguire il legato, consistente nella somma di lire 10 milioni, disposto dalla sig.ra Angelina Ferrara con testamento pubblicato per atto a rogito dott. Paolo Lizza, notaio in Genova, numero repertorio 9937.

92A0814

Autorizzazione alla fondazione Centro italiano studi e ricerche per la prevenzione della patologia da lavoro e da sport, in Milano, ad acquistare un immobile.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1991 la fondazione Centro italiano studi e ricerche per la prevenzione della patologia da lavoro e da sport, con sede in Milano, è stata autorizzata ad acquistare un immobile sito in Milano, via Clefi n. 9, di proprietà della S.p.a. Parvia, con sede in Milano, via Corridoni n. 11, del periziato valore di L. 1.094.000.000 (nota U.T.E. di Milano 26 gennaio 1988).

92A0811

Autorizzazione alla Fondazione italiana per la ricerca sul cancro in Milano, ad accettare un legato

Con decreto ministeriale 12 dicembre 1991, la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro di Milano è stata autorizzata a conseguire il legato, consistente nel 30% di un credito vantato dalla *de cuius* per un valore di L. 31.800.000, disposto dalla sig.ra Maria Lombardi con testamento olografo pubblicato per atto dott. Francesco Paolo Rivera, notaio in Milano, numero di repertorio 70723.

92A0812

Autorizzazione all'Associazione italiana della Croce rossa ad accettare un legato

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1991, l'Associazione italiana della Croce rossa è stata autorizzata a conseguire il legato, consistente nella nuda proprietà di un magazzino sito in Lavagna, via Montebello n. 21, disposto dal sig. Carlo Barbero con testamento olografo pubblicato per atto dott. Alberto Piaggio, notaio in Chiavari, numero di repertorio 14227/3905.

92A0813

Autorizzazione all'Associazione italiana per l'assistenza agli spastici, in Roma, ad accettare una donazione e una eredità

Con decreto ministeriale 2 dicembre 1991, l'Associazione italiana per l'assistenza agli spastici, con sede in Roma, via Cipro, 4, è stata autorizzata ad accettare la donazione, consistente in un fondo rustico ed agrumeto con annesso fabbricato rurale della estensione complessiva di Ha 1.82.61, siti nel comune di Piedimonte Etneo (Catania), località Bardelli, del periziato valore di L. 21.000.000, disposta dalla sig.ra Maria Catena Angela Del Campo con atti numeri di repertorio 23673 e 24821, pubblicati a rogito dott. Vincenzo Ciancico, notaio in Catania.

Con decreto ministeriale 2 dicembre 1991, l'Associazione italiana per l'assistenza agli spastici, con sede in Roma, via Cipro, 4, è stata autorizzata ad accettare l'eredità, consistente nella metà dell'asse ereditario ammontante complessivamente a L. 29.549.384, disposta dal sig. Giovanni Palla con testamento olografo numero di repertorio 57895, pubblicato per atto dott. Francesco Alfieri, notaio in Livorno.

92A0816

Autorizzazione all'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, in Milano, ad accettare alcuni legati

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1991, l'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori di Milano è stato autorizzato a conseguire il legato, consistente nella metà del denaro della *de cuius* depositato presso la Cassa di risparmio delle provincie lombarde per un ammontare di L. 99.216.500 disposto dalla sig.ra Maria Ernesta Mazzolari con testamento olografo pubblicato per atto dott. Gianbattista Trabace, notaio in Milano, numero di repertorio 4570.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1991, l'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori di Milano è stato autorizzato a conseguire il legato, consistente nella somma di L. 50.000.000, disposto dalla sig.ra Maria Grecchi Gerlach con testamento olografo pubblicato per atto dott. Alfredo Aquaro, notaio in Milano, numero di repertorio 43363/10825.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1991, l'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori di Milano è stato autorizzato a conseguire il legato, consistente in titoli, valori ed azioni per L. 162.511.822, disposto dalla sig.ra Augusta Casagrande con testamento olografo pubblicato per atto dott. Rodolfo Givri, notaio in Genova e Chiavari, numero di repertorio 4145/8794.

92A0815

MINISTERO DEL TESORO

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 febbraio 1992

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali del 5 febbraio 1992, relativi alla emissione dei B.O.T. fissata per il 14 febbraio 1992, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantuno giorni con scadenza il 15 maggio 1992 è di L. 97,15, quello dei buoni a centottantadue giorni con scadenza il 14 agosto 1992 è di L. 94,56 e quello dei buoni a trecentosessantaquattro giorni con scadenza il 12 febbraio 1993 è di L. 89,40, comprensivi della maggiorazione di cinque centesimi stabilita nei predetti decreti.

92A0848

Modificazione del progetto di ristrutturazione presentato dall'Istituto bancario San Paolo di Torino

Con decreto ministeriale 4 febbraio 1992 è stata approvata — ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 218 e dell'art. 3, commi 2, 3 e 5, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 — la modifica al progetto di ristrutturazione presentata dall'Istituto bancario San Paolo di Torino, che comporta l'aumento del capitale sociale dell'Istituto bancario San Paolo di Torino S.p.a. da lire 5.000 miliardi a lire 6.250 miliardi mediante emissione di azioni ordinarie al valore nominale aumentato di un sovrapprezzo da determinarsi nell'imminenza dell'operazione.

Ai sensi dell'art. 19, comma 3, dello stesso decreto legislativo n. 356/90 la «San Paolo Bank Holding S.p.a.» è autorizzata a rinunciare al diritto di opzione relativo al suddetto aumento di capitale.

92A0809

PROVINCIA DI BOLZANO

Autorizzazione all'utilizzazione delle nuove etichette dell'acqua minerale «Fonti di San Vigilio»

Come contemplato dal decreto ministeriale 1° febbraio 1983, con decreto dell'assessore provinciale alla sanità n. 81 del 30 gennaio 1992 alla ditta «Acquaeforst S.r.l.», con sede legale a Lagundo (Bolzano), fraz. Foresta, via Venosta n. 8 e sede di imbottigliamento a Merano (Bolzano), via Luis Zuegg n. 8 (codice fiscale 00350940235), è stata concessa l'autorizzazione ad utilizzare le nuove etichette dell'acqua minerale naturale «Fonti di San Vigilio» di Merano, nei tipi addizionata e non addizionata di anidride carbonica per i contenitori di vetro della capacità di 100, 92, 44 e 22 cl.

Al succitato atto sono stati allegati gli esemplari delle etichette e dei relativi bollini di spalla che ne fanno parte integrante.

92A0817

AUTONOME PROVINZ BOZEN

Hinweis auf die Veröffentlichung der deutschen Übersetzung des Beschlusses der staatlichen Kommission für die Gesellschaften und die Börse vom 12-02-1992, Nr. 5969, über die Einsetzung der Sektionen für die Provinzen Bozen und Trient der Regionalkommission für Trentino-Südtirol, die für das Berufsverzeichnis der Anlageberater zuständig ist.

Im Sinne von Artikel 5 Absätze 2 und 3 des Dekrets des Präsidenten der Republik vom 15. Juli 1988, Nr. 574, wird bekanntgemacht, daß im Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol Nr. 11 vom 10. März 1992 die deutsche Ubersetzung des Beschlusses der staatlichen Kommission für die Gesellschaften und die Börse vom 12-02-1992, Nr. 5969, über die Einsetzung der Sektionen für die Provinzen Bozen und Trient der Regionalkommission für Trentino-Südtirol, die für das Berufsverzeichnis der Anlageberater zuständig ist, veröffentlicht ist. Der italienische Text dieses Dekrets ist in der vorliegenden Ausgabe des Gesetzesanzeigers der Republik auf der Seite 16 kundgemacht.

AVVERTENZA:

L'avviso in lingua tedesca sopra riportato, relativo al testo della deliberazione n. 5969 del 12 febbraio 1992 della Commissione nazionale per le società e la borsa inserito alla pag. 16 della presente *Gazzetta Ufficiale*, è pubblicato ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574.

92A0818

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 2 agosto 1991 recante: «Approvazione del piano di riparto 1991 dei fondi tra le regioni, le province autonome e il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai sensi della legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 188 del 12 agosto 1991).

Nell'allegato *D* alla deliberazione citata in epigrafe, riportato alla pag. 28, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, in corrispondenza della regione Valle d'Aosta nella colonna riportante il totale dove è scritto: «*2.530*», si legga: «*2.529*», mentre in corrispondenza della regione Piemonte, sempre nella colonna riportante il totale, dove è scritto: «*20.093*», si legga: «*20.094*».

92A0794

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'avviso di rettifica riguardante il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, recante: «Attuazione della direttiva n. 85/577/CEE in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali». (Avviso di rettifica pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 42 del 20 febbraio 1992).

Il testo dell'avviso di rettifica pubblicato alla pag. 46 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale* — riguardante il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, sopra indicato, quest'ultimo pubblicato in precedenza nel supplemento ordinario n. 22 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 27 del 3 febbraio 1992 — è annullato e sostituito integralmente dal seguente:

«All'art. 5, comma 4, settimo rigo, del decreto legislativo citato in epigrafe, riportato alla pag. 25, prima colonna, del suindicato supplemento ordinario n. 22 alla *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: "... Nella nota d'ordine, comunque, in luogo della indicazione completa degli elementi di cui al comma 5, può essere riportato il solo riferimento ...", si legga: "... Nella nota d'ordine, comunque, in luogo della indicazione completa degli elementi di cui al comma *1*, può essere riportato il solo riferimento ...".

All'art. 11, comma 1, nono rigo, del medesimo decreto legislativo, alla pag. 26, seconda colonna, del gia citato supplemento ordinario n. 22, dove è scritto: "... prima che sia trascorso il termine di cui al comma *1* dell'art. 5 ...", si legga: "... prima che sia trascorso il termine di cui al comma *5* dell'art. 5 ..."».

92A0861

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
Libreria UNIVERSITARIA
Piazza V Rivera, 6

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PONTIGGIA e C
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
DI.E.M. Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Elena, 1

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
Libreria POLICARO
Via Mille, 16

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80

◇ **VERCELLI**
Libreria LA LIBRERIA
Corso Libertà, 46

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 330.000
- semestrale	L. 180.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 100.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 100.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 635.000
- semestrale	L. 350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 80.000**, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189